

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1961

(60^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BARACCO

INDICE

Disegno di legge:

« Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (924) (D'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	Pag. 771, 774
BATTAGLIA	772, 773
GIANQUINTO	773
—	

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Baracco, Battaglia, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, Gianquinto, Lami Starnuti, Molinari, Nenni Giuliana, Pagni, Pellegrini, Pessi, Picardi, Sansone, Tupini, Zampieri, Zanoni e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Secchia è sostituito dal senatore Spano.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Azara, Crespellani, Lussu, Palermo e Zannardi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Bisori, per le finanze Pecoraro e per il turismo e lo spettacolo Helfer.

P I C A R D I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (924) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri,

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)60^a SEDUTA (18 maggio 1961)

Codacci Pisanelli, Resta, Malfatti, Pella, Martinelli, Romano, Bima, Alessandrini, Titomanlio Vittoria, Carcaterra, Bartole, Pitzalis, Bontade Margherita, Scalia, Berry, Belotti, Longoni e Calvi: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose », già approvato dalla Camera dei deputati.

Vorrei pregare il senatore Battaglia di illustrare le modificazioni apportate al disegno di legge in sede di coordinamento.

B A T T A G L I A . Onorevoli colleghi Come già sapete, ieri, per vostro gentile incarico, ho proceduto, insieme al nostro Presidente, al senatore Gianquinto e al relatore, senatore Molinari, al coordinamento del provvedimento riguardante le agevolazioni da concedere alle famiglie numerose.

Mi permetto, quindi, di illustrare le piccole modificazioni formali che sono state apportate al disegno di legge, nel testo già ampiamente modificato dalla Commissione.

Al termine del primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « per ogni dieci » e prima delle parole: « o frazione di dieci » è stata inserita una virgola.

Alla terza riga del secondo comma dello articolo 1, dopo le parole: « almeno cinque figli » e prima delle altre: « fra viventi e a carico » è stata inserita una virgola.

L'ultima parte del secondo comma dello articolo 1, e precisamente le parole: « l'interessato deve indicare nella domanda di ammissione di possedere il relativo requisito specifico », sono state sostituite con le seguenti: « l'interessato deve documentare, nella domanda di ammissione, il possesso di tale requisito specifico ».

Abbiamo, infatti, pensato che la parola « indicare » non fosse sufficiente, perchè il collocatore comunale non può andare a cercare i documenti, in funzione dei quali si deve dimostrare che l'apprendista appartiene ad una famiglia numerosa, ma è la persona che ha interesse ad essere iscritto nell'apposito elenco, come appartenente a famiglia numerosa, che deve presentare lo stato di famiglia.

Al termine del primo comma dell'articolo 2, le parole: « Dette qualità debbono sussistere anche alla data dell'accoglimento della

domanda », sono state sostituite con le seguenti: « Detti requisiti debbono permanere alla data dell'accoglimento della domanda ».

Al secondo comma dell'articolo 2, tra le parole: « per ogni dieci assunti » e quelle: « o frazione di dieci », è stata inserita una virgola, e così pure tra le parole: « Ai fini dell'applicazione di tale percentuale » e le parole: « più richieste dello stesso datore di lavoro ».

Il secondo comma dell'articolo 2 è stato, poi, diviso, e di conseguenza vi è un terzo comma che inizia dalle parole « I datori di lavoro i quali... ».

L'ultima parte di questo terzo comma, e precisamente le parole: « non provvedano a ciò direttamente, o non ne facciano richiesta alla competente rappresentanza provinciale delle famiglie numerose, sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto », sono state sostituite con le seguenti: « non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto ».

Tutta la parte in più che è stata soppressa, ripresa dalla legge sugli invalidi, che hanno appunto una rappresentanza provinciale, si è rivelata superflua e quindi abbiamo ridotto il periodo nel senso sudetto.

Nell'articolo 3 vi era un errore di stampa, in quanto la legge citata non doveva essere la n. 364 del 1949, bensì la n. 264; si è quindi provveduto alla correzione.

Per quanto riguarda l'articolo 4, dirò anzitutto che il primo comma è stato diviso in due commi, e pertanto, dalle parole: « Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati » in poi, inizia un altro comma. Le parole: « con diritto di precedenza » sono state poste tra due virgolette, e tra le parole: « sette componenti » e le parole: « il cui reddito globale » è stata messa una virgola. Sempre nel comma in questione, le parole: « non è sottoposto » sono state sostituite con le altre: « non sia sottoposto ».

Nel secondo comma dell'articolo 4, che dopo la divisione effettuata al primo comma diventa il comma terzo, dopo le parole « Nell'assegnazione di tutti gli alloggi » sono state aggiunte le parole « di edilizia popolare », dal momento che ci si riferisce agli alloggi di edilizia popolare e quindi è opportuno operare tale specificazione. Sempre in questo comma le parole: « che si rendano disponibili » sono state poste tra due virgole. Alla fine, poi, di questo comma, sono state aggiunte le parole: « nei limiti indicati nei commi precedenti ».

A questo proposito vorrei richiamare la attenzione dei colleghi, perchè ci siamo trovati di fronte ad alcune perplessità. La ragione di questa modificazione sta nel fatto che tutti gli appartamenti che si rendessero liberi e che avessero il numero di stanze richiesto dovrebbero essere, con diritto di prelazione, assegnati alle famiglie numerose. Vi sono, però, dei casi in cui una famiglia, pur non potendo definirsi numerosa alla stregua di questo provvedimento, ha, tuttavia delle esigenze specialissime, in funzione delle quali avrebbe, forse, maggior diritto di una famiglia numerosa.

Facciamo, ad esempio, l'ipotesi di una famiglia costituita da sei persone, una delle quali sia ammalata di tubercolosi. È chiaro che in questo caso sarebbe necessario che questo membro della famiglia avesse una camera per sè. In tal caso, però, noi non potremmo dare una casa a questa famiglia, perchè dovremmo — secondo la dizione da modificare — assegnarla a una famiglia numerosa. Si tratta, però, di una variazione concettuale, e di conseguenza vorrei sentire il parere degli onorevoli colleghi.

G I A N Q U I N T O . Ritengo che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto di specificare che la precedenza si intende applicarla nei limiti dei commi precedente e seguente. Non si fa, infatti, che rendere esplicito un concetto implicito.

B A T T A G L I A Mi sembra, quindi, che gli onorevoli colleghi siano tutti d'accordo e quindi possiamo senz'altro mantenere la dizione che abbiamo stabilito.

Nell'articolo 5 le parole: « che comprendono almeno cinque figli a carico » sono state messe tra due virgole e il tempo del verbo è stato cambiato dall'indicativo presente in indicativo congiuntivo e quindi, invece di « comprendono », si leggerà « comprendano ».

All'articolo 6 le parole: « esenzione totale delle tasse universitarie » sono state sostituite con quelle: « esenzione totale dalle tasse universitarie ».

All'articolo 7 sono state aggiunte due virgole: una prima della parola « infine », l'altra dopo le altre: « hanno titolo preferenziale ».

Il numero 2) dell'articolo 8, posto sotto il titolo « Agevolazioni relative agli obblighi militari » era formulato nella seguente maniera: « figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ». Questa dizione era tale da far confondere anche il lettore che avesse voluto essere particolarmente attento nel capire il concetto contenuto in questa disposizione. Si è pensato, pertanto, di semplificare il testo nel modo seguente: « figlio di genitori che abbiano avuto altri figli di nazionalità italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino il servizio militare ». Mi sembra che tale dizione sia sufficientemente chiara da non destare dubbi di sorta, e che in essa si concreti il vero concetto contenuto nell'articolo 8.

All'articolo 10 sono state aggiunte alcune virgole, e precisamente le seguenti: alla lettera a), dopo le parole: « all'imposta complementare »; alla lettera b), dopo le parole: « di ricchezza mobile » e dopo le parole: « dell'articolo 89 ». Alla stessa lettera, sono state soppresse, perchè superflue, le parole: « sui redditi » modificando di conseguenza le parole: « delle imposte » con le altre: « dell'imposta »; al secondo comma, dopo le parole: « per le vedove di guerra », è stata apposta una virgola.

All'articolo 12, primo comma, la parola: « supera » è sostituita con l'altra: « superi » la parola: « apre » con l'altra: « apra », e la parola: « sono » con l'altra: « siano ».

Al secondo comma, dopo le parole: « i legittimi », sono state inserite le parole: « i legittimati ». Si trattava, infatti di una dimenticanza.

La prima parte del primo comma dell'articolo 13, è precisamente le parole:

« Gli atti di acquisto della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del fondo rustico, destinati rispettivamente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione o trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare », sono state sostituite con le seguenti:

« Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati rispettivamente al lavoro o all'abitazione della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare ». È chiaro che il concetto di prima era un po' contorto, mentre ora scorrono meglio sia il periodo che il pensiero.

Al quarto comma dell'articolo 13 è stata messa una virgola dopo le parole « entro cinque anni dall'acquisto ».

Ritengo che con queste modificazioni il disegno di legge sia sufficientemente chiaro.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Battaglia per la consueta precisione con la quale ha illustrato le modificazioni apportate al disegno di legge, in sede di coordinamento.

Do ora lettura del disegno di legge nel testo coordinato:

TITOLO I.

AGEVOLAZIONI NELL'ACCESSO AL LAVORO E ALLA CASA

Art. 1.

Nell'avviamento degli allievi ai Corsi di addestramento professionale è riservato ai

componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci, o frazione di dieci.

Ai fini della precedente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendano almeno cinque figli, fra viventi e a carico, o caduti in guerra, o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva, l'interessato deve documentare, nella domanda di ammissione, il possesso di tale requisito specifico.

Art. 2.

Gli uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti, di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, la qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda. Detti requisiti debbono permanere alla data dello accoglimento della domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti, o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale, più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

I datori di lavoro i quali, essendo obbligati ai sensi del comma precedente ad assumere lavoratori facenti parte di famiglie numerose, non vi provvedano, sono puniti con una ammenda fino a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato alle famiglie numerose e non coperto.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di cui alla legge n. 261 del 29 aprile 1949.

Art. 4.

Gli enti aventi per fine l'edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, oltre i servizi, nella proporzione di

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)60^a SEDUTA (18 maggio 1961)

uno a dieci, o frazione di dieci. Tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati, con diritto di precedenza, alle famiglie numerose, che comprendano almeno, tra genitori e figli, sette componenti, il cui reddito globale non sia sottoposto ad imposta complementare.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia popolare, di quattro o più camere, già costruiti, che si rendano disponibili, le famiglie numerose hanno diritto di precedenza, nei limiti indicati nei commi precedenti.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi di famiglia numerosa, purchè ne facciano domanda

TITOLO II.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA SCOLASTICA

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto il seguente:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi, in ogni caso, alle famiglie, che comprendano almeno cinque figli a carico, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare ».

Art. 6.

Ferme rimanendo le disposizioni di cui alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, relativamente alla metà dell'esenzione o all'esenzione totale dalle tasse universitarie, gli studenti universitari appartenenti alle famiglie numerose, il cui reddito globale non sia soggetto a tassazione per l'imposta complementare, sono esenti dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 4 della succitata legge.

Art. 7.

All'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto, infine, il seguente comma;

« Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale, per l'ammissione a posti gratuiti, nei convitti nazionali e per l'ammissione in Istituti convenzionati ».

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI MILITARI

Art. 8.

I nn. 1 e 2 dell'articolo 85 del Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

« 1) primogenito di famiglia che abbia avuto sette o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno cinque siano ancora a carico;

« 2) figlio di genitori che abbiano avuto altri figli di nazionalità italiana, a condizione che almeno due di essi abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

Art. 9.

All'articolo 128 del testo unico predetto, sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro della difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

« f) arruolati, ai quali sia applicabile lo invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del Testo unico ».

TITOLO IV.

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 10.

Gli articoli 161 e 163 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)60^a SEDUTA (18 maggio 1961)

gennaio 1958, n. 645, sono modificati come segue:

« Art. 161. — *Agevolazioni per le famiglie numerose e relativi presupposti.* — I contribuenti che hanno effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimi e quelli naturali riconosciuti, godono delle seguenti agevolazioni:

a) aumento a lire 5.000.000 della quota fissa ammessa in detrazione dal reddito complessivo soggetto all'imposta complementare, ai sensi dell'articolo 138, ferme restando le detrazioni per carichi di famiglia;

b) riduzione proporzionale dei redditi accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile, al netto della quota esente di cui al primo comma dell'articolo 89, sui redditi dei terreni e dei fabbricati e della imposta sui redditi agrari, in modo che rimanga esente una quota complessiva di lire 5.000.000.

Il numero dei figli necessario per godere di tali agevolazioni è ridotto a sei per le vedove di guerra, finchè permane lo stato vedovile.

Se nelle condizioni richieste si trova un soggetto associato al possessore del fondo nella conduzione della impresa agricola, le agevolazioni relative all'imposta sul reddito agrario si applicano nei limiti della quota di reddito a lui spettante.

Le agevolazioni previste nei commi precedenti continuano a competere in caso di morte dei genitori a favore del figlio che abbia assunto la qualità di capo famiglia e che abbia effettivamente a carico non meno di quattro fratelli ».

« Art. 163 - *Agevolazioni ridotte* - Le agevolazioni previste dagli articoli precedenti competono nella misura della metà quando il numero dei figli effettivamente a carico non è inferiore a cinque ».

Art. 11.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano a decorrere dal 15° giorno immediatamente successivo a quello del-

la pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse accertato dall'ufficio non superi i 20 milioni di lire e la successione si apra fra genitori e figli e questi siano almeno cinque.

Sono da computarsi nel numero dei figli i legittimi, i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottati, gli affiliati, nonchè i figli premorti che abbiano lasciato prole convivente con il dante causa.

Nel caso che uno o più figli godano di un patrimonio personale, la quota a loro spettante del valore complessivo dell'asse viene esclusa dalla riduzione sopra accordata.

Art. 13.

Gli atti di acquisto del fondo rustico, o della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, destinati rispettivamente al lavoro o all'abitazione della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia sette o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrono le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dall'imposta di consumo

1^a COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

60^a SEDUTA (18 maggio 1961)

sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, secondo che si tratti di famiglia con sette figli, o più, o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto, o entro il termine medesimo cessino di essere destinati all'abitazione o al lavoro della famiglia dell'acquirente, o la casa perda la caratteristica di casa popolare.

Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari